




Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO DELLE ACQUE DI
SCARICO**



Indice

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.1. SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
1.2. BASI LEGALI.....	4
1.3. CAMPO D' APPLICAZIONE.....	4
1.4. PRESCRIZIONI TECNICHE	4
2. CANALIZZAZIONE PUBBLICA	4
2.1 PIANI GENERALI	4
2.2. CANALIZZAZIONE PUBBLICA	4
2.3. UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI	4
3. ALLACCIAMENTI.....	5
3.1. DEFINIZIONE	5
3.2. OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO.....	5
3.3. INSTALLAZIONE	5
3.4. ESECUZIONE.....	5
3.5. CONDIZIONI TECNICHE	5
3.6. ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ATTRAVERSAMENTO	5
3.7. MANUTENZIONE.....	6
3.8. COSTRUZIONI FUORI DALLA ZONA EDILIZIA	6
4. GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	6
4.1. DEFINIZIONI	6
4.2. LIMITI DI UTILIZZAZIONE	7
4.3. ACQUE DI SCARICO NON INQUINATE.....	7
4.4. ACQUE DI SCARICO DI AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	7
5. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E GLI ESERCIZI.....	7
5.1. ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE COMUNALE.....	7
5.2. ACCESSO.....	8
5.3. DISPOSITIVI PER LA PULIZIA E LO SVUOTAMENTO	8
5.4. POZZETTI DI CONTROLLO	8
5.5. PROFONDITÀ MINIMA DI POSA, ATTRAVERSAMENTO DEI MURI DEGLI STABILI.....	8
5.6. VENTILAZIONE.....	8
5.7. SEPARATORI.....	9
5.8. EVACUAZIONE DI CANTINATI, POMPE, VALVOLE	9
5.9. IMPIANTI INDIVIDUALI	9
5.10. PULIZIA DEGLI IMPIANTI.....	9
6. PROCEDURE PER LE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E PER IL COLLAUDO.....	10
6.1. DOMANDA DI ALLACCIAMENTO PER COSTRUZIONI NUOVE.....	10
6.2. DOMANDA DI ALLACCIAMENTO PER COSTRUZIONI ESISTENTI	10
6.3. COLLAUDO.....	10
6.4. RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	10
6.5. RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI	10
7. FINANZIAMENTO.....	11
7.1 PRINCIPIO.....	11
7.2. MODIFICHE EDILI	11
7.3. CONTRIBUTI DEI PROPRIETARI.....	11
7.4. TASSE DI ALLACCIAMENTO	11
7.4.1. <i>Obbligo fiscale</i>	11
7.4.2. <i>Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario)</i>	11
7.4.3. <i>Calcolo</i>	11
7.4.4. <i>Termini di pagamento</i>	12
7.5. CONTRIBUTI IN BASE ALLA SUPERFICIE	12
7.5.1. <i>Obbligo fiscale</i>	12

7.5.2.	<i>Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario)</i>	12
7.5.3.	<i>Calcolo</i>	12
7.5.4.	<i>Termine di pagamento</i>	12
7.6.	TASSE D'USO.....	12
7.6.1.	<i>Obbligo fiscale</i>	12
7.6.2.	<i>Soggetto fiscale</i>	12
7.6.3.	<i>Calcolo</i>	13
7.7.	PEGNO LEGALE	13
7.8.	PROCEDURA DI TASSAZIONE E RIMEDI LEGALI.....	13
8.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	13
8.1.	DEROGHE	13
8.2.	RIPRISTINO DELLO STATO LEGALE	13
8.3.	MULTE.....	13
8.4.	ENTRATA IN VIGORE	13

1. Disposizioni generali

1.1. Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina la posa, il funzionamento e il finanziamento degli impianti inerenti alle acque di scarico.

1.2. Basi legali

Il presente regolamento ha la sua base nella legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio e di protezione delle acque e nella legge edilizia comunale.

1.3. Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Comune.

1.4. Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni per l'esecuzione delle installazioni sono definite dal Municipio. Dove il Municipio non ha emanato regole valgono:

- le direttive dell'Associazione svizzera tecnici per la depurazione delle acque (ASSPE)
- le direttive per le canalizzazioni dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

2. Canalizzazione pubblica

2.1 Piani generali

Gli impianti della rete comunale sono attuati in base al piano generale di smaltimento delle acque di scarico.

Gli impianti per la depurazione delle acque sono attuati in base ai piani della Corporazione Depurazione Acque Media Mesolcina DAMM.

2.2. Canalizzazione pubblica

Il Comune costruisce gli impianti necessari all'evacuazione delle acque di scarico di terreni pubblici e privati. Il perimetro di raccolta coincide con quello della zona edificabile. Al di fuori di quest'ultima il Comune non è obbligato a posare delle canalizzazioni.

2.3. Utilizzazione dei sedimenti privati

Le canalizzazioni pubbliche, di regola, vengono posate nel campo stradale e dentro le zone di arretramento approvate.

Se una canalizzazione deve attraversare una proprietà privata, il proprietario è obbligato a tollerare la posa, così come i lavori di manutenzione. Se le necessità del fondo gravato dovessero cambiare (per esempio causa costruzione) il proprietario potrà chiederne lo spostamento a spese del Comune.

3. Allacciamenti

3.1. Definizione

L'allacciamento è la parte che raccorda la costruzione o l'impianto alla canalizzazione comunale.

3.2. Obbligo di allacciamento

A norma della legislazione federale e cantonale tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni in conformità del presente regolamento.

L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in funzione della canalizzazione pubblica più vicina al fondo.

Non sono obbligati all'allacciamento:

- costruzioni quali stalle, porcili, pollai, ripostigli, garages ecc. se a se stanti e se non allacciati alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile, se non producono acque di scarico inquinate.

Il Municipio decide su deroghe dopo aver sentito l'Ufficio cantonale dell'ambiente.

3.3. Installazione

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento devono essere definiti d'accordo con il Comune.

3.4. Esecuzione

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario del fondo. Il riempimento dello scavo, anche sul fondo privato, può avvenire solo dopo il collaudo del Comune.

Per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni emanate dal Municipio.

3.5. Condizioni tecniche

Di regola le acque di scarico di un fondo che vengono immesse nella canalizzazione devono venire evacuate con un solo canale, premesso che per motivi tecnici importanti non siano preferibili altre soluzioni.

Se i fondi vengono divisi, il Municipio può chiedere che l'evacuazione delle acque di ogni singola parte sia modificata in conformità al regolamento.

L'evacuazione deve avvenire per la via più breve.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concederne l'uso anche ad altri proprietari dietro pagamento di un'indennità. In caso di contestazione il Municipio interpone buoni uffici.

3.6. Acquisizione dei diritti di attraversamento

Il diritto di attraversare fondi di terzi con l'allacciamento privato deve essere acquisito dal proprietario dello stabile da allacciare (art. 691 CCS).

3.7. Manutenzione

La manutenzione dell'allacciamento è a carico del proprietario del fondo. Il Comune deve essere immediatamente informato di eventuali danni allo stesso. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da poter precluderne l'efficienza, il Comune ne imporrà la sostituzione o l'eliminazione. Le spese relative saranno a completo carico del proprietario.

3.8. Costruzioni fuori dalla zona edilizia

Nuove costruzioni e costruzioni esistenti fuori dalla zona edilizia devono essere allacciate alla canalizzazione pubblica, salvo se la distanza è eccessiva o se vi si oppongono problemi tecnici.

Se la costruzione non può venire allacciata alla canalizzazione pubblica la licenza di costruzione può essere concessa solo se l'evacuazione delle acque di scarico inquinate avviene in altro modo, ma in maniera ineccepibile dal lato tecnico e igienico.

4. Genere delle acque di rifiuto

4.1. Definizioni

Con il termine di acqua di scarico, ai sensi del presente regolamento, vengono definite tutte le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro, e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate.

Con il termine di acque di scarico inquinate, quali per esempio quelle provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno, si intendono le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse.

Con il termine di acque di scarico non inquinate si intendono le acque parassitarie e meteoriche.

Con il termine di acque parassitarie si intendono le acque non inquinate provenienti da eccedenze di serbatoi, sorgenti, fontane, drenaggi ecc.

Con il termine di acque meteoriche si intendono le acque non inquinate raccolte da tetti, piazzali ecc. in seguito a precipitazioni.

4.2. Limiti di utilizzazione

Le acque di scarico inquinate che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono danneggiare né le canalizzazioni stesse, né gli impianti di depurazione, né l'esercizio, la manutenzione o la pulizia o mettere in pericolo la flora e la fauna dell'affluente.

E' particolarmente proibito scaricare direttamente o indirettamente nella canalizzazione i seguenti materiali:

- a) gas e vapori;
- b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive o radioattive;
- c) scoli di stalle, di concimaie, come pure deflussi da silos di concime;
- d) materiale che potrebbe ostruire la canalizzazione, per esempio sabbia, ghiaia, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e di grassi, ecc.;
- e) materiale denso e viscoso come bitume, catrame, ecc.;
- f) oli vegetali e minerali, grassi, emulsioni di bitume, catrame;
- g) ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40°C;
- h) soluzioni acide o alcaline in concentrazioni nocive.

In casi dubbi, decide il Municipio eventualmente a mano di una perizia.

Le spese per l'allestimento di perizie e per consulenze vanno per principio a carico del proprietario del fondo e devono essere pagate in aggiunta alle tasse ordinarie.

4.3. Acque di scarico non inquinate

Le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate filtrare nel terreno. Se le condizioni locali non lo permettono, esse devono essere immesse nelle acque superficiali in conformità al piano generale delle canalizzazioni oppure con il permesso dell'autorità cantonale.

4.4. Acque di scarico di aziende industriali e artigianali

Acque residuali di fabbriche e aziende artigianali, possono venire immesse nelle canalizzazioni collegate a un impianto di depurazione collettivo, solo se prima hanno subito un trattamento preventivo conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia in modo da renderle innocue per l'assieme dell'impianto. Con la domanda di allacciamento per queste acque residuali bisogna allegare anche il progetto per il trattamento preventivo. Se necessario, il Comune può esigere, a spese del richiedente, una perizia da parte di un esperto.

5. Prescrizioni per la costruzione e gli esercizi

5.1. Allacciamento al collettore comunale

Le acque di scarico inquinate devono venire immesse nelle canalizzazioni comunali con canalizzazioni sotterranee, impermeabili e ispezionabili. Ogni allacciamento privato deve disporre di un pozzetto di controllo prima del raccordo con la canalizzazione.

Se l'evacuazione locale delle acque avviene con il sistema separato, le acque di scarico inquinate e le acque di scarico non inquinate vengono convogliate separatamente nei rispettivi collettori.

5.2. Accesso

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la pulizia; in particolare i chiusini dei pozzetti di controllo non possono venire sotterrati.

5.3. Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento

Alle intersezioni delle colonne di cadute, come pure all'estremità di lunghe canalizzazioni dovranno essere previsti dei dispositivi a chiusura ermetica per la pulizia e per lo svuotamento.

Questi dispositivi devono venire posti in luoghi facilmente accessibili, non però negli appartamenti, nei locali di lavoro e in prossimità di macchine e caldaie.

L'apertura per la pulizia deve avere, di regola, la stessa misura della relativa colonna di scarico (minimo 60, massimo 100 mm).

5.4. Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni e dove è necessario per motivi tecnici, sono da prevedere dei pozzetti di controllo. Il diametro e la profondità dovrà essere:

- fino a 60 cm: minimo 60 cm di diametro;
- oltre 60 cm: minimo 80 cm di diametro (chiusino 60 cm).

Se la profondità dei pozzetti di controllo supera i 120 cm, le stesse dovranno essere munite di scalini di accesso inossidabili e posati a una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fango nei pozzetti, il fondo degli stessi dovrà essere modellato a forma di cunetta a U partendo dalla profondità del maggior diametro.

I pozzetti di controllo nelle strade e nei piazzali dovranno essere muniti di chiusini carrozzabili adeguati.

Nell'interno degli immobili sono permessi solo i coperchi a chiusura inodore.

Se vi è pericolo di ritenzione sono necessari dei chiusini provvisti di serrature.

5.5. Profondità minima di posa, attraversamento dei muri degli stabili

Per evitare formazione di ghiaccio, gli allacciamenti dovranno venire posati sotto il limite del gelo.

Per l'attraversamento dei muri degli stabili o delle fondamenta, i tubi dovranno essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia, per evitare rotture durante la posa.

5.6. Ventilazione

Tutti i gabinetti dovranno essere ventilati sufficientemente, per cui le colonne di scarico dovranno essere disposte nel limite del possibile verticalmente e prolungate senza diminuzione della sezione fino a superare di almeno 50 cm il tetto, in ogni modo oltre lo spiovente in vicinanza di finestre di mansarde. Se lo sbocco di una colonna di scarico si trova nelle immediate vicinanze di finestre o porte di locali abitati, essa va prolungata di almeno 40 cm oltre lo stipite superiore.

Le condotte di ventilazione devono essere installate all'interno del fabbricato e non possono venire immerse nei camini e nelle condotte di aerazione.

5.7. Separatori

Le acque di scarico inquinate provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali come pure materie infiammabili o esplosivo (garage, officine di riparazione, locali per il lavaggio di automobili, lavanderie chimiche ecc.), possono venire immesse nella canalizzazione solo se preventivamente vengono convogliate in un separatore conformemente alle direttive dell'ASSPE.

Le cucine di alberghi, di cantine operaie, di ristoranti, di ospedali ecc., come pure i mattatoi devono essere provviste di separatori di grassi secondo le esigenze locali e conformemente alle direttive della ASSPE.

5.8. Evacuazione di cantinati, pompe, valvole

I locali ubicati in basso e che non possono essere allacciati alla canalizzazione pubblica con pendenze naturali, devono essere muniti di pompa. Le condotte delle pompe devono venire posate in modo da evitare rigurgiti nella canalizzazione.

Le condotte principali e secondarie di cantinati situati sotto il livello normale del collettore, ma sottomesse a eventuali rigurgiti sono muniti di valvole automatiche e a comando manuale.

Queste possono rimanere aperte solo durante il deflusso delle acque. Solo gli apparecchi montati nella zona di rigurgito sono raccordati a questo dispositivo.

Il proprietario è obbligato a mantenere l'impianto di pompaggio e le valvole costantemente in perfetta efficienza. Egli è responsabile del buon funzionamento dello stesso.

5.9. Impianti individuali

Fintanto che non è possibile l'allacciamento privato alla canalizzazione pubblica, gli scoli casalinghi devono venire depurati preventivamente in impianti individuali. Quali impianti individuali sono ammesse la fossa settica, la fossa di decomposizione a due parti e a più parti conformemente alle direttive dell'ASSPE. L'autorità edilizia decide in merito all'approvazione del sistema.

Le fosse settiche e di decomposizione non sono ammesse che provvisoriamente nelle zone edilizie e se il raccordo alla stazione collettiva è prevedibile in un prossimo futuro.

Tutte le acque provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno ecc. devono venire immesse nell'impianto individuale.

5.10. Pulizia degli impianti

Gli impianti di evacuazione delle acque di scarico devono essere costantemente in perfetta efficienza. Gli impianti di depurazione individuali devono venire vuotati periodicamente fino al 20% del contenuto o puliti una o due volte all'anno.

Prima della messa in esercizio, dopo ogni pulizia generale, devono essere riempiti di acqua.

I pozzetti raccoglitori, i separatori di oli minerali e di grassi devono essere vuotati in consonanza con le istruzioni dell'autorità. I residui devono venire evacuati secondo le istruzioni e resi innocui; in nessun modo potranno venire immessi nelle canalizzazioni o in corsi d'acqua.

6. Procedure per le domande di allacciamento e per il collaudo

6.1. Domanda di allacciamento per costruzioni nuove

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione sotterranea bisogna richiedere preventivamente la licenza all'autorità edilizia.

All'istanza scritta, oltre alle indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque di scarico, il richiedente e il progettista devono allegare i seguenti piani in doppio e firmati:

- a) piano di situazione della particella nella stessa scala della mappa del registro fondiario con indicazioni circa la strada, numero della casa, della particella, ubicazione del collettore e dell'allacciamento, come pure le canalizzazioni esistenti.
- b) piano della canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:50 oppure 1:100 con indicazione delle quote. Il piano deve contenere: tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi, ecc.) come pure il diametro, la pendenza e il materiale degli scarichi (colonne di caduta, canalizzazioni sotterranee, pozzetti di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di aerazione, ecc.);
- c) profilo longitudinale (nella stessa scala) delle condotte e altre installazioni delle colonne di caduta fino al collettore pubblico.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche del progetto approvato sono ammesse solo con il consenso dell'autorità edilizia. Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su un nuovo piano della stessa scala.

6.2. Domanda di allacciamento per costruzioni esistenti

Il Municipio stabilisce le modalità e i piani da inoltrare per le richieste dell'allacciamento delle costruzioni esistenti.

6.3. Collaudo

Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. Il Municipio controlla l'esecuzione delle condotte e l'impermeabilità di impianti di depurazione individuali e fosse stagne e decide su cambiamenti d'esecuzione contrari alle prescrizioni. In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Al Municipio e ai funzionari incaricati si deve permettere l'accesso in ogni tempo.

Inoltre il Municipio fissa la data della messa in funzione delle installazioni.

6.4. Responsabilità del Comune

Gli organi del Comune non assumono alcuna responsabilità a dipendenza del rilascio della licenza di costruzione e del controllo delle installazioni.

6.5. Responsabilità dei proprietari

I proprietari sono responsabili nei confronti del Comune per tutti i danni o inconvenienti dovuti a una costruzione difettosa, a un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

7. Finanziamento

7.1 Principio

Le spese di costruzione e d'esercizio delle canalizzazioni comunali e dell'impianto consortile DAMM vengono coperti dai seguenti finanziamenti:

- a) partecipazione comunale
- b) tasse di allacciamento
- c) contributi in base alla superficie
- d) tasse d'uso periodico

Questi finanziamenti non possono essere usati per altri scopi e sono da conteggiare in un conto separato.

7.2. Modifiche edili

In caso di aumento del valore a nuovo del fabbricato dovuto a ristrutturazioni verrà prelevata la differenza delle tasse di allacciamento sulla base dell'incremento del valore di stima, sempre che questi superi i fr. 50'000.-.

Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un fabbricato diroccato, o ricostruzione dopo demolizione di un nuovo edificio sul vecchio sedime, viene tenuto conto delle tasse di allacciamento già pagate.

7.3. Contributi dei proprietari

Per il finanziamento delle canalizzazioni comunali e corporative il Comune preleva:

- a) una tassa di allacciamento ai collettori comunale e corporativo;
- b) un contributo unico in base alla superficie;
- c) una tassa d'uso annuale.

7.4. Tasse di allacciamento

7.4.1. Obbligo fiscale

Sono soggette alle tasse tutte le costruzioni già allacciate e quelle che saranno allacciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

7.4.2. Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario)

La tassa è di regola emessa per ogni singola costruzione o impianto allacciabile ed è pagata dal proprietario. Per particelle con diritto di superficie, dal superficiario. Per la proprietà per piani, dalla comunione dei comproprietari.

7.4.3. Calcolo

La tassa corrisponde al 2.5% del valore a nuovo della stima cantonale assicurazione fabbricati.

7.4.4. Termini di pagamento

- a) Per i proprietari di costruzioni nuove: al momento del conferimento della licenza edilizia sarà prelevata una tassa provvisoria, calcolata in base al presunto costo di costruzione. La tassa definitiva sarà emanata non appena passata in giudicato la stima ufficiale. Sia la tassa provvisoria sia la tassa definitiva devono essere pagate entro tre mesi.
- b) Per i proprietari di costruzioni già esistenti: l'importo va pagato in quattro rate su quattro anni. In caso di pagamento di tutto l'importo alla scadenza della prima rata, sarà concesso uno sconto sull'importo corrispondente alle ulteriori tre rate in base al tasso ipotecario in vigore al momento del pagamento. Nel caso di oneri eccessivi, dietro pagamento di un interesse pari al tasso ipotecario del momento, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a due anni.

7.5. Contributi in base alla superficie

7.5.1. Obbligo fiscale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti i fondi situati in zona edilizia sono tenuti al versamento di un contributo.

7.5.2. Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario)

Il contributo è dovuto dal proprietario del fondo. Per particelle con diritto di superficie, dal proprietario. Per le proprietà per piani, il contributo è dovuto dalla comunione dei comproprietari.

7.5.3. Calcolo

Il contributo è di fr. 5.- per ogni metro quadro di superficie in zona edilizia.

7.5.4. Termine di pagamento

L'importo va pagato in quattro rate su quattro anni. In caso di pagamento di tutto l'importo alla scadenza della prima rata, sarà concesso uno sconto sull'importo corrispondente alle ulteriori tre rate in base al tasso ipotecario in vigore al momento del pagamento. Nel caso di oneri eccessivi, dietro pagamento di un interesse pari al tasso ipotecario del momento, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a due anni.

7.6. Tasse d'uso

7.6.1. Obbligo fiscale

Tutte le costruzioni allacciate contribuiscono annualmente con una tassa che serve a coprire i costi per l'esercizio e la manutenzione degli impianti comunali e consortili.

7.6.2. Soggetto fiscale

Sono debitori della tassa d'uso le persone abbonate all'Azienda comunale acqua potabile.

7.6.3. Calcolo

La tassa base è pari all'importo corrisposto quale tassa per il consumo acqua potabile.
Il Municipio fisserà il moltiplicatore (%) della tassa base secondo il quale determinare la tassa d'uso.

7.7. Pegno legale

Per le tasse e i contributi di cui agli art. 7.4. e 7.5. il Comune dispone di un pegno legale ai sensi degli art. 129 ss LICCS.

7.8. Procedura di tassazione e rimedi legali

Le tasse e i contributi saranno notificati dal Municipio con una decisione formale.

Entro 20 giorni dal ricevimento della stessa è ammissibile reclamo al Municipio.

Contro la decisione del Municipio su reclamo è data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira, entro 20 giorni dalla sua comunicazione.

8. Disposizioni penali e finali

8.1. Deroghe

L'autorità edilizia è autorizzata, in casi speciali, a concedere deroghe al presente regolamento.
Le disposizioni cantonali e federali in materia restano riservate.

8.2. Ripristino dello stato legale

Nel caso di opere abusive in contrasto con le norme vigenti o i vincoli imposti dal Comune, il Municipio può obbligare il proprietario a eliminare lo stato illegale di cose.

Se egli non ottempera a tale invito entro termine utile, il Comune può far eseguire le misure necessarie da terzi a spese del proprietario.

Per le spese dei provvedimenti sostitutivi al Comune spetta un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 60 LPTC.

8.3. Multe

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.-.

8.4. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti in materia di canalizzazioni.

Approvato dall'Assemblea comunale il 3 ottobre 1997.